

ALLEGATO N. 9

COPIA DEL RICORSO PRESENTATO DAI DEPUTATI REGIONALI COMUNISTI AL PRESIDENTE DELLA 1^a COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA CON CUI SI CHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA INDAGINE SULLE VICENDE DELL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE E DELLE FOGNATURE DELLA CITTA' DI PALERMO



All'On. Presidente della I^a Commissione legislativa dell'A.R.S.

Note sulla relazione dell'Assessore regionale agli Enti locali, prot. 1003 Gab. del 13 gennaio 1975 e sulla relazione dallo stesso tenuta nella riunione della Commissione il 20 gennaio 1975.

La relazione assessoriale in oggetto è stata determinata dall'ordine d'ordine n. 120 dell'On. Sarco e altri approvato dal I^a A.R.S. nella seduta del 23 ottobre 1974 che, sulla questione sollevata dal Gruppo comunista con la mozione n. 81 relativa all'appalto concorso di affidamento del servizio di manutenzione delle strade e piazze e delle fognature della città di Palermo, disponeva ulteriori accertamenti e una relazione alla competente commissione assembleare che ne doveva riferire all'Assemblea.

Le questioni sollevate dal gruppo comunista con la mozione n. 81 riguardano i seguenti punti:

- a) la materia degli appalti, a norma dell'art. 51 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali siciliani, è di esclusiva competenza del Consiglio comunale
- b) essendo la data di scadenza del contratto certa e nota (ottobre 1971) sia dal suo rinnovo del 1962, e avendo il gruppo consiliare comunista sollecitato il Sindaco il 19/4/1971 e il 13/5/1971 a convocare il Consiglio per le decisioni opportune, non era possibile invocare la necessità e urgenza previste dall'art. 64 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali siciliani, per adottare le deliberazioni di giunta con i poteri del Consiglio
- c) in ogni caso è stato ripetutamente violato il secondo comma dell'art. 64 dell'ordinamento degli Enti locali
- d) Il limite di spesa per l'appalto-concorso deliberato dalla Giunta non trova riscontro obiettivo nella documentazione presentata dall'amministrazione, tanto è vero che su osservazione n. 25734/28690 del 23/7/1973 della Commissione Provinciale di Controllo il limite di spesa precedentemente di lire 7.500.000.000= è stato elevato a lire 9.700.000.000= annuo.
- e) l'affidamento del servizio riguarda non la sola manutenzione, ma anche i lavori di adeguamento, di ammodernamento della rete fognante e gli allacciamenti degli edifici alla rete medesima e che tali lavori non possono essere previsti in una sola soluzione, ma devono costituire oggetto di decisione dell'amministrazione volta per volta, e affidati con regolare appalto che ne precisi l'entità e il costo.
- f) il limite di spesa e la durata dell'appalto non trovano documentata giustificazione e il divario tra i costi previsti approvati dalla giunta comunale e quelli accertabili in altre città italiane è talmente ampio, da richiedere una rigorosa indagine al riguardo.
- g) I criteri con i quali si è proceduto all'invito di 25 ditte e il fatto che alla gara abbiano partecipato due sole ditte, di cui una assolutamente sconosciuta, costituiscono motivi di preoccupazione circa il rispetto degli interessi dell'amministrazione.

— 2 —

b) il semplice ribasso dei prezzi contrasta con il concetto stesso dell'appalto concorso, e non assicura l'amministrazione della idoneità patrimoniale, tecnica, organizzativa della ditta cui si concede un così importante servizio.

Dalla relazione presentata dall'Assessore per gli enti locali si ricava la convinzione che non solo non si è effettuato un esame approfondito delle questioni proposte, ma che non si è proceduto validamente sugli ulteriori accertamenti richiesti dal citato ordine del giorno N. 120 approvato dall'A.R.S., cui di seguito ci proponiamo di dimostrare la validità di questo assunto.

1) Interventi, decisioni e iter deliberativo riguardante l'appalto concorso per la manutenzione delle strade, piazze e fognature della città di Palermo.

Nel 1962 fu rinnovato senza regolare gara per 9 anni l'appalto di manutenzione strade e fogne della ditta Cassina che lo deteneva sin dal 1938. L'approvazione di tale irregolare deliberazione - contro cui il gruppo consiliare comunista dell'epoca fece ricorso - da parte della C.P.C., provocò le dimissioni del suo presidente il magistrato Di Biasi, che la definì un atto di mafia.

La scadenza dell'ottobre 1971 era quindi una data nota e prevedibile.

Il 14/9/1971 e il 13/5/1971 il gruppo dei consiglieri comunali comunisti invitava il Sindaco con lettere, riportate dalla stampa cittadina, a sottoporre al Consiglio comunale la decisione della soluzione da dare alla gestione del servizio, affinché essa potesse essere operante all'atto della scadenza dell'appalto.

Se il Sindaco e la Giunta avessero osservato le leggi e rispettato le prerogative del Consiglio, avrebbero avuto il tempo necessario per promuovere l'esame e le decisioni necessarie per l'affidamento del servizio e per le eventuali proroghe del contratto che andava a scadere.

In realtà, solo dopo il nostro intervento all'A.R.S. il Consiglio comunale è stato chiamato a ratificare le deliberazioni della Giunta, ad appalto già aggiudicato, dopo 3 anni, nella sessione consiliare del 21 e 22 ottobre 1974 (allegato n. 3).

Più precisamente l'appalto scadeva in ottobre del 1971 la prima deliberazione della giunta relativa alla decisione di indire l'appalto concorso e a prorogare temporaneamente l'appalto già scaduto, è la n. 3818 del 30/12/1971, più di un anno dopo la scadenza (allegato N. 4). Tale delibera è stata seguita dalle sottoelencate sessioni di Consiglio.

- | | | |
|----|-------------|---------------|
| 1) | 22,23,24,26 | febbraio 1973 |
| 2) | 11,12 | maggio 1973 |
| 3) | 9 | luglio 1973 |
| 4) | 29 | ottobre 1973 |
| 5) | 23,24,26 | novembre 1973 |
| 6) | 25,26 | febbraio 1974 |
| 7) | 29,30,31 | Luglio 1974 |

La affermazione fatta dall'Assessore che le delibere della giunta sono state approvate dall'organo tutorio non appare convincente per il fatto che tale approvazione avveniva subito dopo che la giunta assumeva ogni singola delibera, senza che fosse richiesto che le delibere prese con i poteri del Consiglio fossero state sottoposte a ratifica ai sensi dell'art. 64 2° comma

- 3 -

dell'ordinamento regionale degli Enti locali.

Anche le successive delibere relative al nuovo appalto e alle successive di quello scaduto sono state seguite da sessioni del Consiglio, alle quali non sono state sottoposte per ratifica le deliberazioni già prese.

È stato pertanto ripetutamente ~~xxx~~ violato il 2° comma dell'art. 64 dell'ordinamento regionale degli Enti locali.

Ma c'è di più, la proposta di deliberazione per l'assunzione diretta del servizio avanzata dal Gruppo consiliare comunista, non è stata posta in discussione, ed è stata illegalmente considerata respinta nella seduta del 26 febbraio 1972. Le presunte votazioni di quella seduta sono state considerate illegali dall'A.R.C. che il 28 marzo 1973 ha approvato la mozione n. 30 (allegato n. 5) del gruppo comunista impegnando il governo ad invalidare tutti gli atti illegittimi compiuti in quella seduta del Consiglio Comunale. Questa affermazione trova riscontro nel fatto che la Giunta in tutti gli ordini del giorno relativi a sedute del Consiglio Comunale succedenti al voto dell'A.R.C. del 28 marzo 1973, ha riportato tutte le delibere che pretendeva fossero state approvate nella seduta del consiglio del 26 febbraio 1972 ad eccezione della proposta dei consiglieri comunisti per l'assunzione diretta del servizio. Ancora nell'ordine del giorno della sessione del Consiglio del 21 e 22 ottobre 1974 al punto 24 si trova tale materia (allegato n. 3)

2) Metodi di formazione dell'appalto-concorso e suoi contenuti

- a) La mancanza della classificazione ufficiale delle strade e delle piazze oggetto della manutenzione impedisce a qualsiasi impresa che non abbia già condotto tale servizio di potere determinare seriamente una sua offerta. Vale a tale riguardo ricordare che l'indeterminata valutazione da parte della Giunta, della base d'asta per l'appalto risalta maggiormente dalla correzione che la stessa ha apportato, su rilievo della C.F.C. del 28/7/1973, con deliberazione n. 2161 del 7/8/1973, alla precedente determinazione della base d'asta elevandola dai precedenti 8 miliardi e 500 milioni a 9 miliardi e 700 milioni più I.V.A. . Tale correzione dimostra che sono state di fatto accette valutazioni suggerite dall'esterno e non certo frutto di una seria e documentata valutazione da parte dell'Amministrazione interessata.
- b) La copiosa documentazione che, a detta dell'Assessore, sarebbe stata offerta consiste in effetti nell'indicazione degli elementi unitari dei lavori da compiere, in una tabella contenente l'incidenza percentuale delle varie categorie di lavori compiuti nel quinquennio precedente, ma nulla contiene circa l'entità dei lavori stessi.
Inoltre le planimetrie allegate sono quelle del vigente piano regolatore generale che non possono dare, nemmeno approssimativamente, gli elementi per una valutazione della lunghezza e della superficie complessiva delle strade e delle piazze esistenti (allegati 6 e 7).
- c) La inclusione nell'appalto di lavori esorbitanti la normale manutenzione e degli allestimenti di singoli edifici alla rete fognante, introduce elementi di imprevedibilità che vanificano

- 4 -

ogni possibile previsione e non attengono a valutazioni di ordine tecnico basate su riferimenti certi e continui.

- d) Il divario fra i costi previsti dall'appalto e quelli accertabili in altre città non può essere semplicisticamente giustificato con le diverse condizioni esistenti.

Ad esempio per la manutenzione di strade e piazze è prevista a Palermo una spesa annua di 4 miliardi e 400 milioni, mentre a Bologna il costo complessivo è di 498 milioni e 300 mila.

Per la manutenzione delle fogne a Palermo è prevista una spesa annua di 5 miliardi e 300 milioni, mentre a Bologna il costo complessivo è di 200 milioni circa.

Appare ~~peraltro~~ quindi più che giustificata la nostra richiesta di una indagine rigorosa e risalta vieppiù evidente la mancanza della Giunta comunale di Palermo che, malgrado più volte sollecitata, non ha voluto procurare gli elementi di paragone (per portarli all'esame del Consiglio).

- 3) Inviti per la gara, valutazione delle ditte ammesse, criteri di scelta.

- a) Delle 15 ditte invitate (allegato n 8) solo 3 sono di Palermo e siciliane e tra queste una, la SAILEM, che notoriamente è specializzata in opere marittime.

Le altre 13 ditte sono per lo più di Roma, mentre non sono state invitate ditte che operano in Sicilia, che lavorano per enti pubblici, quali l'AKAS, che hanno attrezzature, organizzazione ed esperienze note e collaudate.

Tra queste citiamo: IRECS, ABB, ICONI, COFFE Siciliana, LFSI, REALE, SUBSTRAS, FATTI ANTONIO, MOLINARI & C..

C'è da osservare che non viene data pubblicità alla gara come previsto dalla legge 2 febbraio 1973 N. 14.

- b) le ditte che accolgono l'invito sono soltanto 3. La Cassina di Palermo, la Lesca di Roma, la ICES di Roma, quest'ultima non viene ammessa perché la commissione non giudica sufficiente la fidejussione bancaria per il deposito cauzionale richiesto; motivazione molto opinabile.

Restano in lizza la ditta Cassina e la Lesca.

Quest'ultima risultava una società in accomandita semplice il cui accomandatario era il ragioniere Vito Gaggese. Alla cancelleria commerciale del Tribunale di Roma questa ditta si trova iscritta al fascicolo che è stata costituita il 6/12/1960, il suo capitale sociale è stato aumentato da 1 milione a 100 milioni il giorno 11 gennaio 1974; che tale capitale è per 5 milioni intestato al Gaggese e per 95 milioni alla S.p.A. ARBORSA e che le eventuali perdite saranno sopportate in proporzione al capitale fermo restando la limitazione della responsabilità dei soci accomandanti alle quote conferite.

L'Arborea è una società che all'atto della costituzione della Lesca (atto notaio Lorenza Celli) aveva un milione di capitale elevato a 100 milioni il 12 febbraio 1973, i cui titolari sono il procuratore legale Salvatore De Francesco e Mario Arcanese commercialista.

Si trasferisce il 18/9/1974 dallo studio legale di via dei Corradini, 71, dove ha sede anche la Lesca.

Con atto del notaio Millozza del 13/12/1974 viene modificata la composizione della Lesca che diviene società per azioni.

v 3562/68, da tale fascicolo risulta

- 5 -

I soci sono: il Gaggese presidente del Consiglio di amministrazione con una quota di capitale di 50 mila lire. L'Ing. Pasquale Nisticò di Palermo, l'Ing. Giuseppe Mannino di Palermo consiglieri. L'Arborea per una quota di 99 milioni 950 mila lire.

L'Ing. Pasquale Nisticò è il genero del titolare della ditta Cassina e direttore della stessa ditta; l'ing. Mannino è un professionista palermitano molto noto negli ambienti che svolgono attività edilizia.

Risulta così che le due ditte che sono state ammesse alla gara sono praticamente della stessa persona. E si può spiegare così come la scelta della commissione giudicatrice dell'appalto sia caduta su una società sconosciuta nel settore, di recente costituzione e che non offriva formalmente solide garanzie patrimoniali e tecniche.

La affermazione che la garanzia sarebbe stata comunque assicurata dalla cauzione di 5 miliardi, appare non molto valida se si considera che, a norma della legge n. 93 del 1958, si può chiedere l'esonero della cauzione definitiva migliorando il ribasso d'asta.

- e) Comunque si voglia considerare quanto sopra esposto è da notare infine che, la valutazione delle due offerte è stata fatta solo sulla carta (vedi allegati n. 9) e si è preferita una società che nulla aveva dimostrato nei fatti della propria organizzazione tecnica e imprenditoriale, per un ribasso di lieve entità in considerazione dell'importo complessivo dell'appalto (in 9 anni intorno a 100 miliardi) a una ditta le cui attrezzature, la cui organizzazione tecnica, la cui consistenza patrimoniale erano ben note agli amministratori comunali.

In conclusione appare dimostrato come la giunta comunale di Palermo, abbia violato ripetutamente l'ordinamento regionale degli enti locali, abbia dimostrato la poca o nessuna cura di realizzare gli interessi del Comune e della città abbia condotto la gara, escludendo la partecipazione di imprenditori palermitani e siciliani, e ammettendo solo due ditte i cui legami appaiono sufficientemente dimostrati.

Si chiede pertanto che la I^a Commissione legislativa dell'A.R.S. sulla base degli elementi ~~presentati~~ offerti voglia compiere una accurata indagine onde pervenire a quelle decisioni che l'interesse pubblico e il rispetto delle leggi dei regolamenti indicheranno le più idonee.